

Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.

Regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), recante "Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009".

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 3, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 "Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio" in base al quale si dispone di dare attuazione alla nuova disciplina mediante Regolamenti, i quali ultimi definiscono:

- a) le tipologie di edifici di interesse strategico e le opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- b) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti autorizzativi;
- c) gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di varianti in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, per la quale l'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica è asseverata da una dichiarazione del progettista ed accertata dal collaudatore, quest'ultima limitatamente agli interventi di nuova costruzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2011 n. 1368, con la quale è stato approvato il Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale 16/2009 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio);

Decreta

1. È emanato il Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale 16/2009 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) recante "Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione

di limitata importanza statica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009" nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

“Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d’opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica” ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009

Art. 1 oggetto

Art. 2 edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (Classe d’uso IV - DM 14.01 2008)

Art. 3 edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Classe d’uso III - DM 14.01 2008)

Art. 4 interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni esistenti e interventi in corso d’opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica

Art. 5 autorizzazioni

Art. 6 modifica agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/ Pres.

Art. 7 entrata in vigore

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) le tipologie di edifici di interesse strategico e di opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle di edifici e di opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) della legge regionale 16/2009.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) della legge regionale 16/2009 gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d’opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale 16/2009.

Art. 2 edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione

civile (Classe d’uso IV - DM 14.01 2008)

1. Gli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile sono quelli in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo quali alloggiamenti e vettovagliamento, strutture adibite all’attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile quali stoccaggio, movimentazione,

trasporto, comprese le strutture per l'alloggiamento di strumentazione di monitoraggio con funzione di allerta, autorimesse e depositi, strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo è regolato dai seguenti soggetti istituzionali:

- a) organismi governativi;
- b) uffici territoriali di Governo;
- c) Protezione civile regionale e comunale e associazioni di volontariato di protezione civile;
- d) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- e) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia;
- f) Forze armate;
- g) Forze di polizia;
- h) Corpo forestale dello Stato e regionale;
- i) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
- j) Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- k) Corpo nazionale di soccorso alpino;
- l) Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale;
- m) Ente nazionale per le strade;
- n) Società di gestione autostradale;
- o) Friuli Venezia Giulia Strade Spa;
- p) Rete Ferroviaria Italiana;
- q) Proprietari e gestori della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione elettrica.

2. Altri edifici di interesse strategico sono:

- a) gli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità, ospedali di rilievo regionale, edifici di ospedali della rete ospedaliera regionale ospitanti i servizi la cui funzionalità è essenziale nelle situazioni di emergenza, quali pronto soccorso, dipartimento di emergenza, centrali operative del 118, aree chirurgiche e di terapia intensiva, edifici di Aziende per i Servizi Sanitari e Aziende Ospedaliere ospitanti funzioni operative per l'emergenza;
- b) gli edifici individuati nel piano di protezione civile regionale e comunale.

3. Le opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile consistono in:

- a) strutture primarie, connesse con il funzionamento di acquedotti, quali opere di presa, regolazione e adduzione;
- b) strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili;
- c) strutture connesse con il funzionamento di servizi di comunicazione a distribuzione nazionale e regionale, quali radio, televisioni, telefonia fissa e mobile, ponti radio;
- d) autostrade, strade statali e regionali, ed opere d'arte annesse, quali ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, sistemi di informazione all'utenza, torri faro;
- e) strade provinciali e comunali ed opere d'arte annesse, individuate nei piani di protezione civile, quali ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, sistemi di informazione all'utenza, torri faro;
- f) stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime;
- g) dighe;
- h) impianti classificati come grandi stazioni ferroviarie, reti ferroviarie ed opere d'arte annesse;
- i) altre strutture e infrastrutture specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.

Art. 3 edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Classe d'uso III - DM 14.01 2008)

1. Gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono:

- a) gli edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini

di perdite di vite umane;

b) le strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali;

c) gli edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale, fatte salve le eventuali diverse direttive, disposizioni e linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato emanate con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.01.2008 ed alla relativa circolare ministeriale esplicativa 2.02.2009 n. 617.

2. Rientrano tra gli edifici e le strutture di cui al comma 1, lettere a), b) e c) quelli adibiti a:

a) sedi degli Enti pubblici e sedi adibite a funzione pubblica di dimensioni significative e soggette a rilevante accesso di pubblico;

b) asili nido, scuole di ogni ordine e grado, sedi universitarie, accademie, conservatori, collocati in edifici ad uso esclusivo, compresi i locali adibiti a mensa, le palestre e le case dello studente annessi;

c) edifici di ospedali regionali, pubblici e privati accreditati, ospitanti servizi non essenziali ai fini dell'emergenza, edifici ospitanti sedi ed uffici di Aziende per i Servizi Sanitari e Aziende Ospedaliere non operative ai fini dell'emergenza, altre strutture residenziali sanitarie o socio-assistenziali per non autosufficienti, quali case di riposo, case di cura e orfanotrofi, poste in edifici ad uso esclusivo;

d) edifici per il culto con superficie utile maggiore di 200 metri quadrati ed opere in elevazione di pertinenza;

e) sale ad uso pubblico, quali auditorium, teatri, sale multimediali, centri sociali e socio-assistenziali e sale polifunzionali, con capienza utile superiore a cento unità;

f) strutture ad alta ricettività, quali coperture fisse per spettacoli all'aperto, sagre, luoghi di ristorazione e attività ricreative, con superficie utile maggiore di 200 metri quadrati o con capienza complessiva utile superiore a cento unità;

g) ricreatori, oratori ed edifici assimilabili per funzione con capienza utile superiore a cento unità;

h) impianti destinati al pubblico adibiti ad attività sportive quali stadi e palazzetti dello sport, comprese opere ed infrastrutture connesse, quali parcheggi in struttura;

i) discoteche, sale da gioco e simili con capienza utile superiore a cento unità;

j) centri commerciali, grandi magazzini, mercati coperti, fiere stabili, di superficie superiore a 5000 metri quadrati;

k) palazzi di giustizia;

l) carceri;

m) impianti termoelettrici, industrie con attività pericolose per 'ambiente (es. materie tossiche, prodotti radioattivi, chimici o biologici potenzialmente inquinanti, ecc.)

n) edifici industriali in cui è prevista una presenza contemporanea media superiore a cento unità;

o) silos di significative dimensioni e industrie rilevanti in relazione alla pericolosità degli impianti di produzione, lavorazione, stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi, quali materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti chimici potenzialmente inquinanti, e nei quali può avvenire un incidente rilevante per evento sismico.

3. Le altre opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono:

a) le stazioni per il trasporto pubblico su gomma e su rotaia;

b) le stazioni per il trasporto pubblico su fune, comprese le strutture necessarie al funzionamento della via di trasporto su fune;

c) le autorimesse ad uso pubblico in struttura con più di trecento unità di sosta a disposizione;

d) le opere di ritenuta idraulica con altezza dello sbarramento maggiore di 5 metri o con volume di invaso superiore a 50.000 metri cubi;

e) gli impianti primari di depurazione.

Art. 4 interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni esistenti

e interventi in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica

1. Tra gli edifici ed opere di categorie diverse da quelle di cui agli articoli 2 e 3, ai fini della procedura di autorizzazione, assolvono una funzione di limitata importanza statica, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,

lettera c) della legge regionale 16/2009, quelli che comportano interventi aventi esclusivamente rilevanza edilizia come individuati dall'articolo 4 comma 2 della LR 19/2009.

Art. 5 autorizzazioni

1. Gli edifici e le opere di cui agli articoli 2 e 3 sono assoggettati alla verifica sull'osservanza delle norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009.
2. Gli edifici e le opere di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b della legge regionale 16/2009, con esclusione di quelli di cui al precedente articolo 4, sono assoggettati alla verifica del rispetto delle norme tecniche mediante accertamento della completezza della documentazione tecnica progettuale nonché, per un numero di progetti pari al 5%, scelto in base a criteri di casualità mediante verifica da parte degli organismi tecnici, di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009.
3. Gli edifici e le opere di cui all'articolo 4, da realizzarsi in zone ad alta sismicità sono assoggettati alla sola verifica sulla completezza della documentazione tecnica progettuale.
4. L'esito positivo delle verifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori, ove prevista.

Art. 6 modifica agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres.

1. Sono sostituiti, per gli effetti transitori di cui all'articolo 20 della LR 16/2009, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO